



252/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. **80528** del
registro di segreteria, da XX (C.F.
omissis), nato a omissis il omissis, ed
ivi residente in via omissis n. omissis,
rappresentato e difeso dall'Avv. Santino Spina ed
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in
Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A;

CONTRO

-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CNA -
Ufficio trattamento economico di quiescenza, in
persona del legale rapp.te p.t., con sede legale
sita in Chieti (CH), Viale Benedetto Croce n. 154;
-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in

persona del legale rapp.te p.t., con sede legale, sita in Roma, via Ciro il Grande n.21, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente pro tempore, sita in Roma Eur, Largo Jose Maria Escriva De Balguer, 00142, n. 11, rappresentato e difeso dall'avv.Flavia Incletolli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio erogato, con applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, con corresponsione di quanto spettante oltre arretrati ed interessi e rivalutazioni di legge e spese legali all'antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'Avv. Andrea Botta per l'INPS, nessuno presente per il ricorrente e per il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri dal 25 maggio 1984 al 1° settembre 2021,

in pensione con qualifica di Maresciallo Aiutante S.U.P.S. Luogotenente, è titolare della pensione n. 50565618 calcolata con il sistema misto.

Ricorre in giudizio per la riliquidazione della pensione in base alla previsione del D.P.R. n. 57/2022 ed in ragione della mancata applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 previsto dall'art. 2 del medesimo D.P.R. e per la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre accessori di legge.

2. Il Comando Generale Carabinieri si è costituito riferendo che, in data 04.02.2025, (lettera n. 993339ZZ/5 PNP) l'amministrazione ha comunicato all'interessato e all'INPS di Roma che "ha reso disponibili, attraverso la piattaforma "Nuova Passweb" (aggiornamento ultimo miglio), i dati giuridici ed economici utili alla rideterminazione del provvedimento pensionistico e del trattamento di fine servizio a seguito dell'attribuzione delle nuove competenze stipendiali di cui al D.P.R. 20 aprile 2022, n.57, spettanti per il grado rivestito al congedo di Luogotenente c.s."; ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e senza addebito delle spese.

3. L'INPS si è costituito, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice amministrativo sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio. Nel merito ha riferito che il trattamento pensionistico del ricorrente è stato riliquidato ed il pagamento di quanto dovuto è sulla rata di aprile 2025; ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

4. Con successiva nota il legale del ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere con riconoscimento delle spese, da distrarsi, per soccombenza virtuale.

5. All'odierna udienza, è presente solo l'avv. Andrea Botta che ha ribadito le conclusioni formulate.

6. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. In primo luogo, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice amministrativo sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio.

8. Nel merito della domanda pensionistica, la

questione in esame concerne il diritto al ricalcolo della pensione per gli effetti dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 ai sensi degli artt. 2 e 3 D.P.R. 57/2022, rinnovo intervenuto per le Forze militari, per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per via degli adeguamenti economici all'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici e al caro vita in generale. L'interessato, essendo andato in pensione nel settembre 2021 rientrava pienamente nella previsione normativa dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, diritto riconosciuto dalle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza.

9. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dal Comando e conseguentemente dall'INPS per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, e dell'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, al correlato pagamento del dovuto, e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto.

10. Le spese legali sono compensate, tenuto

dell'adozione del provvedimento di riliquidazione e della parziale soccombenza. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

-dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice amministrativo sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio;

-dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.05.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
16.05.2025 12:43:11
GMT+02:00